



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 "TRIESTINA"
TRIESTE**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 397 del 25/09/2014

OGGETTO

Convenzione tra l'ASS n. 1 e la Comunità Ebraica di Trieste, Ente Gestore della struttura protetta Pia Casa Gentilomo "Abramo Stock". Proroga per il periodo 01.05.2014 - 31.08.2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di settembre nella sede legale,

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Nicola DELLI QUADRI nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0226/Pres dd. 28.11.2013, coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ha adottato la deliberazione che segue:

OGGETTO: Convenzione tra l'ASS n. 1 e la Comunità Ebraica di Trieste, Ente Gestore della struttura protetta Pia Casa Gentilomo "Abramo Stock". Proroga per il periodo 01.05.2014 - 31.08.2014.

Premesso che si è proceduto alla stipula della convenzione tra l'A.S.S. n.1 "Triestina" Comunità Ebraica di Trieste, Ente gestore della struttura protetta Pia casa Gentilomo "A. Stock", formalizzata con delibera n. 566/2009;

che, in attesa del completamento del processo di riqualificazione della rete dei servizi residenziali, si è proceduto a stipulare atti aggiuntivi, l'ultimo con Delibera n. 81/2014, per il periodo dal 01.01.2014 al 30.04.2014, con possibilità, alla scadenza, di proseguire il rapporto convenzionale, con apposito provvedimento;

la convenzione, è stata stipulata per l'attività di assistenza, cura e riabilitazione nelle sopra detta struttura, prevedendo un totale di 20 posti letto;

vista la risposta dell'Ente Gestore, di data 07.05.2014, di disponibilità alla proroga;

ricordato che nel su citato provvedimento n. 10/2013 è stato disposto di vincolare il rimborso degli oneri sanitari e della quota per l'abbattimento delle rette di accoglienza a:

- a. il soddisfacimento del debito informativo minimo, ex art. 19 DPR n. 0333/2008, richiesto dalla Regione;
- b. la valutazione del bisogno degli utenti accolti secondo le modalità e la tempistica previste dalla DGR n. 2147/2007 e s.m. e i. (sistema di VMD Val. Graf.-FVG);

precisato che tale disposizione era contenuta nel Piano Attuativo Locale (PAL) dell'anno 2012, alla Linea n. 1.3.4.6 – *Governo e riqualificazione del sistema residenziale e semiresidenziale per anziani non autosufficienti* – che prevedeva nei testi convenzionali delle strutture eroganti servizi semiresidenziali e residenziali per anziani, l'aggiunta di un articolo apposito;

preso atto che il PAL 2014, approvato con delibera n. 507 dd. 30 dicembre 2013, Linea 1.3.4.8 – *Governo e riqualificazione del sistema residenziale e semiresidenziale per anziani non autosufficienti* – al punto n. 4 prevede: il monitoraggio, la verifica e utilizzo sistematico dello strumento di VMD Val.Graf.-FVG e dei sistemi informativi e-GENeSys e SIRA-FVG nei servizi semiresidenziali e residenziali per anziani convenzionati del proprio territorio;

atteso che l'azione conseguente sarà la predisposizione di un *report* distrettuale che evidenzia le verifiche e le eventuali sollecitazioni ai servizi semiresidenziali e residenziali per anziani convenzionati;

dato atto inoltre che al punto n. 5 del medesimo documento è prevista anche l'adozione dello schema tipo di convenzione per i rapporti tra le ASS e le strutture residenziali per anziani, predisposto dalla Regione, da parte dei servizi amministrativi dei distretti che aggiorneranno le convenzioni tra ASS e strutture residenziali per anziani, utilizzando lo schema tipo regionale;

ribadito che permangono a tutt'oggi le difficoltà, da parte dell'ASS 1, di fornire direttamente l'assistenza sanitaria mediante proprio personale, con la conseguente necessità di continuare ad avvalersi delle prestazioni di assistenza infermieristica e riabilitativa previste nell'appalto generale del Comune, con assunzione delle relative spese;

che nell'ultima deliberazione n. 81 dd. 07.03.2014 è stato previsto un importo annuo pari ad Euro 36.500,00.- per il rimborso dell'assistenza sanitaria indiretta impiegata dalla Comunità Ebraica di Trieste nella residenza di cui sopra, in base a quanto stabilito dallo standard quantitativo regionale vigente (1 fisioterapista ogni 50 ospiti e 1 infermiere ogni 15 ospiti);-

prevedendo quindi che la spesa per il periodo dal 01.05.2014 al 31.08.2014 sarà pari ad Euro 12.166,66.- per il ristoro della spesa per assistenza infermieristica ed Euro 5.408,00.- per quella riabilitativa secondo i canoni e modalità indicati nell'atto convenzionale n. 81 dd. 07.03.2014;

richiamata ora la normativa vigente che demanda la competenza dell'assistenza sanitaria all'interno delle strutture protette per anziani non autosufficienti riconosciute dall'Amministrazione Regionale, alle Aziende per i Servizi Sanitari;

visto l'art. 9, comma 2, lett. e) della L.R. n. 10/1998, che prevede per le Aziende per i Servizi Sanitari, la finalità di realizzare e coordinare appositi interventi di integrazione con i soggetti pubblici e con quelli del settore del privato-sociale che gestiscono strutture residenziali accreditate, mediante la stipula di apposite convenzioni;

richiamata anche la L.R. 10/1997 che all'art. 13, prevede che i contributi giornalieri finalizzati all'abbattimento della retta di accoglienza degli ospiti non autosufficienti accolti in strutture residenziali sono concessi alle Aziende per i Servizi Sanitari con deliberazione della Giunta Regionale la cui entità e modalità di erogazione sono definite annualmente;

ricordato ancora il decreto dd. 11 dicembre 2008, n. 0333 del Presidente della Regione FVG con cui è stato adottato il “*Regolamento di definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi nonché delle procedure per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione, ampliamento, adattamento, trasformazione o trasferimento delle strutture residenziali per anziani e per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle relative attività*”;

ritenuto per le motivazioni suesposte, di:

- procedere all’ulteriore proroga per il periodo 01.05.2014 – 31.08.2014, della convenzione del. n. 566 dd. 24 luglio 2009, già prorogata con appositi atti aggiuntivi fino al 30.04.2014, facendo salve le prestazioni rese nelle more della formalizzazione degli atti, sottoscritta con la Comunità Ebraica di Trieste, Ente gestore della struttura protetta Pia Casa Gentilomo “A. Stock” per l’esercizio dell’attività di assistenza, cura e riabilitazione per un totale di 20 ospiti;
- prevedere un impegno di spesa, dal 01.05.2014 al 31.08.2014 sarà pari ad Euro 12.166,66.- per il ristoro della spesa per assistenza infermieristica ed Euro 5.408,00.- per quella riabilitativa;

valutato inoltre che gli oneri conseguenti all’applicazione della L.R. n. 10/1997 per l’abbattimento della retta, saranno considerati in separati provvedimenti, anche alla luce delle eventuali variazioni tariffarie approvate dalla Giunta Regionale;

rilevato che il provvedimento è presentato dalla Struttura Operativa Distretto 1, che ne attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità e i cui uffici ne hanno curato l’istruzione e la redazione;

inteso il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

Il Direttore Generale

Delibera

1. di prorogare per il periodo 01.05.2014 – 31.08.2014, la convenzione stipulata con la Comunità Ebraica di Trieste per l’esercizio dell’attività di assistenza, cura e riabilitazione per un totale di 20 ospiti presso la struttura protetta Pia Casa Gentilomo “A: Stock” mantenendo in essere quanto formalizzato nel testo convenzionale dd. 28 giugno 2009 del .n. 566;
2. di riconoscere le prestazioni rese nelle more della formalizzazione del presente provvedimento;

3. di prendere atto che l'ammontare del rimborso per il personale di assistenza sanitaria impiegato dalla Comunità Ebraica di Trieste nella residenza medesima, in base allo standard quantitativo regionale vigente (1 fisioterapista ogni 50 ospiti e 1 infermiere ogni 15 ospiti), è quantificato, per il periodo 01.05.2014 – 31.08.2014, in Euro 17.574,66.-
4. di stabilire che verranno considerati in separati provvedimenti sia gli oneri derivanti dall'applicazione della L.R. 10/97, concernente l'abbattimento delle rette a favore degli ospiti non autosufficienti presenti nei suddetti servizi residenziali in linea con le disposizioni regionali in materia vigenti;
5. di formalizzare la proroga di cui al punto 2 con apposito e successivo atto aggiuntivo alla convenzione 24 luglio 2009 del. n. 566.

L'onere conseguente dal presente provvedimento ammontante a complessivi Euro 17.574,66 andrà imputato al conto n. 330.500.0 "Assistenza riabilitativa residenziale ed integrativa territoriale per anziani non autosufficienti e disabili" a carico dell'Esercizio per l'anno 2014.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L. R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L. R. 49/96, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale.

Il Direttore Sanitario

dott.ssa Adele MAGGIORE
(Firmato elettronicamente)

Il Direttore Amministrativo

dott. Franco SINIGOJ
(Firmato elettronicamente)

Il Direttore Generale

dott. Nicola DELLI QUADRI
(Firmato elettronicamente)